



## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La pubblicazione dei nuovi Incoterms 2020

La prova dell'avvenuto imbarco delle provviste nel regime di non imponibilità Iva

Le facilitazioni nelle attestazioni dell'origine per i benefici daziari nell'accordo EU-Giappone

Le nuove procedure interne di verifica dei beni dual use

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

La deducibilità dei canoni di leasing alla luce del principio di inerenza

La deroga all'applicazione della norma antielusiva per il riporto delle perdite nell'ambito di una fusione

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

I criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento relativi ad operazioni infragruppo

## La pubblicazione dei nuovi *Incoterms* 2020

*International Chamber of Commerce (ICC) – Incoterms 2020*

L'*International Chamber of Commerce*, allo scopo di aggiornare le prassi commerciali alle esigenze del commercio internazionale, ha pubblicato gli *Incoterms* 2020, in vigore dal 1 gennaio p.v. In particolare, le principali novità riguardano:

- la predisposizione di una polizza di carico con annotazione di messa a bordo nella regola del *Free Carrier (FCA)*;
- la previsione di diversi livelli di copertura assicurativa in *Cost Insurance and Freight (CIF)* e *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*;
- l'organizzazione del trasporto con mezzi propri in *FCA*, *Delivery at Place (DAP)*, *Delivery at Place Unloaded (DPU)* e *Delivered Duty Paid (DDP)*; e
- l'inclusione dei requisiti relativi alla sicurezza del trasporto nell'ambito degli obblighi e dei costi a esso relativi.

Inoltre, ha aggiunto l'*International Chamber of Commerce*, i precedenti *Incoterms* 2010 rimangono validi nei rapporti commerciali già regolati dai medesimi.

[torna su](#)

## La prova dell'avvenuto imbarco delle provviste nel regime di non imponibilità Iva

*Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 30 luglio 2019, n.325*

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all'art.8-*bis*, comma 1, lett.d) del Decreto Iva, per fornire la prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, con la sola esclusione dei carburanti e dei lubrificanti, non è sufficiente l'emissione della fattura elettronica. Infatti, ai sensi dell'art.269 del Regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n.952/2013 (cd. "Codice doganale dell'Unione europea"), la non imponibilità delle cessioni è subordinata alla prova dell'avvenuto imbarco, rendendosi, pertanto, ancora necessarie:

- la registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro;
- la dichiarazione di avvenuto imbarco annotata dal capitano della nave sulla copia cartacea della fattura.

[torna su](#)

## Le facilitazioni nelle attestazioni dell'origine per i benefici daziari nell'accordo EU-Giappone

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Nota del 30 luglio 2019, n.93087/RU

L'Agenzia delle dogane, in materia di scambi commerciali intenzionali, ha chiarito che, l'accordo di partenariato economico tra Unione europea e Giappone consente l'applicazione di regole per la riduzione dei dazi all'importazione subordinandole alla corretta attestazione dell'origine preferenziale. Pertanto, dal 1 agosto al 30 novembre 2019 verrà adottata una procedura semplificata provvisoria ai fini dell'ottenimento del beneficio daziario, attraverso la quale l'azienda europea emetterà attestazione di origine preferenziale europea, senza essere soggetta a supplementari richieste informative da parte delle autorità doganali giapponesi. A partire poi dal 1 dicembre 2019, la procedura prevede l'inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione cui si aggiungerà un documento contenente le informazioni aggiuntive.

[torna su](#)

## Le nuove procedure interne di verifica dei beni *dual use*

Commissione europea – Raccomandazione del 30 luglio 2019, n.2019/1318/UE

La Commissione europea, ha fornito alcune linee guida per le imprese esportatrici di beni dual use, ovvero di quei prodotti che, per loro natura, possono avere un utilizzo sia civile che militare. In particolare, la Commissione promuove, presso le imprese, azioni volte ad individuare, gestire e ridurre i rischi connessi al commercio e invita a elaborare Programmi interni di conformità (cd. "PIC") che consentono la rilevazione dei rischi e il rispetto delle disposizioni nazionali e unionali in sede di esportazione.

[torna su](#)

---

## La deducibilità dei canoni di *leasing* alla luce del principio di inerENZA

Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 settembre 2019, n.23713

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, la deduzione dei canoni di *leasing* decorre dal momento della maturazione anche se i corrispondenti ricavi iniziano a prodursi in anni di imposta successivi, non rinvenendosi alcuna violazione del principio di inerENZA, di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, che concerne l'esistenza di un nesso funzionale tra costo e attività d'impresa nel suo complesso. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, tale principio risulta integrato anche quando i costi sono relativi ad iniziative programmatiche, future e potenzialmente idonee a produrre utili.

[torna su](#)

## La deroga all'applicazione della norma antielusiva per il riporto delle perdite nell'ambito di una fusione

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 17 luglio 2019, n.19222*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, e in particolare, in tema di perdite fiscali, ha chiarito che, nell'ambito di operazioni di fusione si applica l'art.172, comma 7, del Tuir che regola l'utilizzo delle perdite realizzate dalle società partecipanti alla fusione, con la finalità di evitare la creazione di società non operative, prevedendo che, le suddette perdite siano riportabili in avanti nel limite del patrimonio netto delle società stesse e senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei 24 mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, sono ammesse deroghe all'applicazione della norma citata in tutte le ipotesi in cui, la riduzione del patrimonio netto nell'esercizio di riferimento è stata dovuta a fattori straordinari.

[torna su](#)

---

## I criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento relativi ad operazioni infragruppo

*Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 26 agosto 2019, n.3501/12/2019*

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, ai fini della corretta determinazione del valore normale, nell'ambito di operazioni infragruppo, è da ritenersi legittimo il ricorso al metodo del margine netto della transazione, cd. "TNMM", in tutte quelle ipotesi in cui l'applicazione del tradizionale metodo del confronto del prezzo risulti nella pratica estremamente difficoltosa in ragione del tipo di mercato in cui si opera. Infatti, aggiunge la Commissione, ai sensi dell'art.4, comma 1 del dm 14 maggio 2018, deve essere privilegiato il metodo più appropriato alle circostanze del caso, ritenendo comunque che, a pari grado di affidabilità, è da preferire il metodo del raffronto diretto dei prezzi rispetto ai metodi che utilizzano il margine di redditività.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)